



Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

A.C. 1548

Dossier n° 238 - Schede di lettura
16 gennaio 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1548
Titolo:	Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Bruzzone
Numero di articoli:	8
Date:	
presentazione:	15 novembre 2023
assegnazione:	9 gennaio 2024
Commissione competente :	XIII Agricoltura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali

Contenuto

La proposta di legge in esame (A.C. [1548](#)), composta da **8 articoli**, modifica alcune disposizioni della [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#), recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Le modifiche riguardano: l'esclusione della fauna omeoterma a fenotipo ancestrale dalle disposizioni della legge n. 157 del 1992, l'attribuzione di funzioni legislative alle regioni e alle province autonome in materia di programmazione e coordinamento dell'attività faunistica-venatoria, l'eliminazione dell'obbligo di scelta di una sola forma di caccia praticabile in via esclusiva, l'utilizzo di strumenti termici nella caccia di selezione degli ungulati, la tipologia e lo scopo degli allevamenti, la programmazione venatoria, la licenza di porto di fucile per uso di caccia, la validità delle abilitazioni, sanzioni amministrative.

Si ricorda che la [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#), recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio è oggetto di modifica anche di altre proposte di legge all'esame della Commissione XIII (Agricoltura), tra cui (A.C. [568](#)) e abb. e (A.C. [167](#)), ai cui *Dossier* si rinvia per ulteriori approfondimenti.

L'**articolo 1** riguarda modifiche all'**art. 2 della legge n. 157 del 1992** in materia di **fauna omeoterma a fenotipo ancestrale**. E' previsto in particolare, l'inserimento di un ulteriore **comma 2-ter** volto ad escludere dall'ambito di applicazione della legge n. 157 del 1992 la fauna omeoterma a fenotipo ancestrale, custodita in regime di detenzione e allevata in cattività da più di una generazione, nonché gli esemplari mutati e le specie di origine domestica.

L'**articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157** attualmente vigente individua l'oggetto della tutela della legge stessa specificando le specie animali di mammiferi e uccelli particolarmente protette anche sotto il profilo sanzionatorio. Il comma 1 enumera le richiamate tipologie animali delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale distinguendole in 3 macro categorie: 1) **mammiferi**: tra i quali, si menzionano tra gli altri, il lupo (*Canis lupus*), l'orso (*Ursus arctos*), il gatto selvatico (*Felis sylvestris*) e la linca (*Lynx lynx*); 2) **uccelli**: quali, ad esempio, il cigno selvatico (*Cygnus cygnus*), volpoca (*Tadorna tadorna*), fionne turca (*Netta rufina*), gobbo rugginoso (*Oxyura leucocephala*), tutte le specie di rapaci diurni (*Accipitriformes* e *Falconiformes*), tutte le specie di picchi (*Picidae*), gracchio corallino (*Phyrhocorax pyrrhocorax*); 3) tutte le **altre specie** che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicano come minacciate di estinzione. Il comma 2 esclude dall'applicazione della legge alcune specifiche specie animali. Il comma 3 statuisce che il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro dei trasporti.

Per quanto riguarda la **distinzione tra la fauna allevata e fauna selvatica**, si ricorda l'interrogazione recentemente presentata alla Camera ([4-00538](#)). In risposta alla stessa il rappresentante del Governo ha riferito che la giurisprudenza prevalente in materia (Cass. Sez. III sent. 18893 del 13 maggio 2011, Cass. sez. IV sent. 3062 del 26 settembre 1997, Cass. sez. III sent. 8877 del 8 maggio 1997) è orientata nel senso di riconoscere la qualifica di fauna selvatica ai soli animali ad origine e vita libera, ossia che provengono direttamente dall'ambiente naturale e che in esse vivono, con particolare riferimento ai mammiferi e agli uccelli, **escludendo** così la **fauna omeoterma a fenotipo ancestrale, allevata e custodita in cattività**. La citata giurisprudenza ha osservato inoltre, come le discendenze della riproduzione di esemplari di origine selvatica non possono essere annoverate nella stessa fauna selvatica e che la fauna allevata è sottoposta ad una diretta selezione da parte dell'uomo, che ne controlla e ne regola la riproduzione plasmandone nel tempo genoma e attitudini. In base ai presupposti illustrati dunque la detenzione e l'utilizzo di fauna allevata non dovrebbe essere assoggettata agli obblighi previsti per la fauna omeoterma di origine selvatica. In tale senso si è considerata la possibilità di valutare l'opportunità di adottare interventi normativi volti a codificare i predetti orientamenti giurisprudenziali da adottarsi, per i profili di rispettiva competenza anche d'intesa con i Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica e quello della Giustizia.

L'**articolo 2** interviene in materia di **funzioni delle regioni e delle province autonome** apportando modifiche all'art. 9 della legge n. 157 del 1992.

In particolare, il comma 1 dell'[articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157](#), viene sostituito dal nuovo articolo 9 recante l'attribuzione di **funzioni legislative delle regioni e delle province autonome**. Si stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propria legge, provvedono alla programmazione e al coordinamento, ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 con i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla stessa legge n. 157 del 1992 e dagli statuti regionali in materia di caccia, fatta salva la previsione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione che riconduce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

L'art. 9 attualmente vigente statuisce, al comma 1, che le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'art. 10 della stessa legge n. 157 del 1992 esercitando compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla stessa n. 157 del 1992 e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142. Il comma 2 specifica che le regioni a statuto speciale e le province autonome esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

Si valuti l'opportunità di verificare il contenuto dell'art.2 della proposta di legge in esame alla luce della competenza legislativa statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema nonché della riserva di legge statale in materia di tutela degli animali prevista dagli art. 9 e 117, comma 2, lett s) della Costituzione.

L'**articolo 3** reca **modifiche** alla disciplina vigente in materia di **forme di esercizio dell'attività venatoria** intervenendo sul comma 5 dell'[articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157](#). In particolare, viene espunto il riferimento alla pratica esclusiva delle forme di esercizio dell'attività venatoria individuato dalla disciplina vigente nelle seguenti forme: 1) vagante in zona Alpi; 2) da appostamento fisso; 3) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla legge n. 157 del 1992 e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.

L'**articolo 12** vigente concernente "**Esercizio dell'attività venatoria**" specifica al **comma 1** che l'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge. Il comma 2 prevede che costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'art. 13. Il comma 3 specifica le modalità di svolgimento dell'esercizio dell'attività venatoria. Al comma 4 si prevede il divieto di ogni altro modo di abbattimento (salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore). Il comma 5, come sopra illustrato contempla l'esercizio venatorio e le sue forme di svolgimento. Il comma 6 precisa che la fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata. Il comma 7 precisa che non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'art. 10, comma 8, lettera d). Il successivo comma 8 descrive i requisiti per l'esercizio dell'attività venatoria. Tali requisiti, ai sensi del comma 9, sono aggiornati ogni quattro anni dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale. Ai sensi del comma 10 in caso di sinistro colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza. Il comma 11 stabilisce che la licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale. Il comma 12 statuisce che ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale. Il comma 12-bis, infine, prevede che la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento.

Nella Relazione illustrativa che accompagna la proposta di legge in commento, si fa riferimento alla questione dell'eliminazione dell'obbligo di scelta di una sola forma di caccia praticabile in via esclusiva. Nella stessa Relazione si riferisce che "*vincolare il cacciatore alla scelta di praticare una sola forma di caccia poteva essere comprensibile al momento dell'entrata in vigore della legge n. 157 del 1992, più di trent'anni fa, quando i cacciatori praticanti erano oltre un milione e mezzo. Oggi i cacciatori sono poco più di 500.000 e non appare utile che la loro azione positiva nel controllo delle popolazioni della fauna continui a essere limitata dal vincolo di scegliere una sola forma di esercizio venatorio. Oggi le condizioni sono enormemente cambiate e l'intervento, ad esempio, di controllori esperti nel prelievo*

selettivo degli ungulati all'interno della zona delle Alpi in territori come la Toscana, la Liguria o il Lazio può offrire un contributo prezioso al controllo di quelle numerose popolazioni, limitando i danni al comparto agricolo nonché all'incolumità pubblica a causa di incidenti stradali o della diffusione di patologie come la peste suina africana, senza alcun costo per la collettività e senza che questo possa comportare l'irrogazione di una sanzione amministrativa e disciplinare al cacciatore stesso".

L'**articolo 4** reca modifiche in materia di **dispositivi a rilevazione termica per il prelievo selettivo degli ungulati**. Si interviene sull'articolo 13 della legge n. 157 del 1992 inserendo, dopo il comma 6, il **comma 6-bis** nel quale si specifica che per la caccia di selezione agli ungulati è consentito l'uso di strumenti termici.

L'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, vigente descrive, ai **commi 1 e 2**, i **mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria** specificando le caratteristiche dei singoli strumenti consentiti per l'esercizio della stessa.

Come indicato nella Relazione Illustrativa sopra menzionata, l'art. 4 della proposta di legge in commento è finalizzato a utilizzare la moderna tecnologia offerta dai visori termici al fine di operare prelievi sempre più attenti e rispettosi del benessere degli animali. Come si legge nella stessa Relazione: "*il prelievo di qualsiasi animale deve essere il più possibile preciso, rapido e indolore: migliorando la visibilità del bersaglio, detti dispositivi riducono drasticamente le possibilità di accidentale ferimento del capo di selvaggina, nel pieno rispetto del benessere dell'animale*".

L'**articolo 5** - attraverso una novella al comma 1 dell'articolo 17 - apporta delle **modifiche alla tipologia** e allo **scopo** degli **allevamenti** di fauna che le regioni autorizzano e regolamentano.

Il **comma 1, lettera a)** apporta delle modifiche alla tipologia di allevamenti di fauna che le regioni autorizzano e regolamentano: non più allevamenti di **fauna selvatica**, ma allevamenti di **fauna omeoterma**.

Si ricorda che la Costituzione tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni e che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali (articolo 9). La **fauna selvatica inoltre**, è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale (articolo 1, comma 1, L. n. 157/1992).

La **fauna omeoterma** ricomprende gli animali che possiedono una condizione di stabilità termica del corpo, per cui, entro certi limiti, la temperatura rimane stazionaria, indipendentemente dalle oscillazioni termiche dell'ambiente e dal variare della quantità di calore prodotto nei processi metabolici. Si trova negli Uccelli e nei Mammiferi (animali a sangue caldo, omeotermi), mentre tutti gli altri Vertebrati e gli Invertebrati sono eterotermi e pecilotermi (animali a sangue freddo).

Il **comma 1, lettera b)** amplia lo **scopo degli allevamenti** che le regioni autorizzano e regolamentano: oltre a quello alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale è inserito anche quello di **richiamo**.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 5 della L. n. 157/1992 le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il **loro uso in funzione di richiami**. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4 (allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio), consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria da appostamento fisso, la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia da appostamento fisso. Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.

L'**articolo 6** - attraverso una novella all'articolo 18 - apporta alcune modifiche alla disciplina del calendario venatorio e della validità delle abilitazioni.

Il **comma 1 lettera a)** – attraverso la sostituzione del comma 2 -prevede che le regioni, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con legge regionale approvano la **programmazione venatoria quinquennale**, che deve contenere il piano faunistico-venatorio regionale, redatto secondo i criteri stabiliti dall'articolo 10, nonché il calendario venatorio regionale, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo. Entro il 15 giugno di ogni anno le regioni pubblicano le disposizioni relative al carniere stagionale, ossia il numero dei capi prelevabili per ciascuna specie nella stagione venatoria, e alle eventuali restrizioni territoriali.

Le novità più importanti rispetto alla disciplina vigente sono:

- la **programmazione venatoria di durata quinquennale**;
- il **rinnovo annuale del carniere stagionale**;
- una **procedura semplificata** per l'acquisizione del parere da parte di ISPRA. Si ricorda che la vigente disciplina prevede una procedura più articolata per l'adozione del **calendario** regionale, tra cui, con riferimento all'ISPRA, l'acquisizione dei pareri dell'Istituto e del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi

fornendo adeguata motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorsi i termini di cui al precedente periodo.

Il **comma 1 lettera b)** – attraverso la sostituzione del comma 4 - prevede che, ferme restando le disposizioni relative agli **ungulati**, le regioni possono posticipare i termini di cui al comma 1 in relazione a specie determinate, acquisito il parere obbligatorio espresso dall'ISPRA o dal competente istituto faunistico regionale, ove istituito. Il parere di cui al primo periodo è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

Viene così soppressa la disposizione che prevede che in caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l'articolo 119, comma 3, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

Il **comma 1 lettera c)** abroga i commi 5 e 6 che prevedono che il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso. Inoltre, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre.

Il **comma 1 lettera d)** - inserendo un nuovo comma dopo il 7 – estende la validità delle abilitazioni rilasciate dagli enti competenti per le specifiche forme di prelievo degli ungulati appartenenti a specie cacciabili a tutto il territorio nazionale.

L'**articolo 7**, abroga la lettera a), comma 1, articolo 31 che disciplina la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 (da euro 206 euro 1.239) per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta cioè vagante in zona Alpi, da appostamento fisso e, infine nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.

Restano in vigore tutte le altre sanzioni amministrative previste dall'articolo 31 (mancata stipula della polizza di assicurazione; mancato versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; mancanza dell'autorizzazione di caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; esercizio della caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; violazione degli orari consentiti o abbattimento cattura o detenzione di fringillidi in numero non superiore a cinque; utilizzo di richiami non autorizzati).

L'**articolo 8** - attraverso una novella all'articolo 32 - apporta alcune modifiche alla disciplina della sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia.

Il **comma 1 lettera a)** – attraverso una modifica del comma 1, lettera a) - elimina la sanzione per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura. La sanzione consiste nella sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni.

Il **comma 1 lettera b)** – attraverso una novella del comma 4 – riduce le sanzioni a carico dei cacciatori, tra cui:

- la sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia si applica in caso di reiterazione delle seguenti violazioni: mancata stipula della polizza di assicurazione; mancanza dell'autorizzazione all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; esercizio in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; violazione degli orari consentiti o abbattimento cattura o detenzione di fringillidi in numero non superiore a cinque [(comma 1 dell'articolo 31, lettere b),d),f) e g)];
- viene soppressa la disposizione che prevede la sospensione per un periodo di tre anni della licenza in caso di reiterazione dell'esercizio della caccia in una forma diversa da quella prescelta.

Relazioni allegata o richieste

La proposta di legge in esame è corredata di apposita Relazione Illustrativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L'art. 2 della proposta di legge in esame, apportando una modifica all'art. 9 della legge n. 157 del 1992, attribuisce **funzioni di carattere legislativo** alle Regioni e alle Province autonome.

L'**articolo 9** della **Costituzione** - così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 2022 - statuisce che la Repubblica italiana *"tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali"*, l'**art. 117, comma 2, lettera s)** della stessa Carta Costituzionale attribuisce allo Stato la **competenza legislativa esclusiva** in materia di **tutela dell'ambiente e dell'ecosistema**.

In proposito, si fa presente che la Corte Costituzionale, con riferimento alla questione del controllo della fauna selvatica - demandato alle Regioni ai sensi dell'art. [19](#) della [legge n. 157 del 1992](#) -, è più volte intervenuta ritenendo che esso deve essere espletato mediante il ricorso a metodi ecologici e, solo allorché l'ISPRA ne abbia verificato l'inefficacia, le Regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, la *ratio* del suddetto art. 19 è riconducibile alle prescrizioni in materia di tutela ambientale in considerazione del fatto che l'abbattimento di fauna nociva non avviene a fini venatori, ma per **tutelare l'ecosistema**, tanto che lo strumento è preso in considerazione quale *extrema ratio*, quando i metodi ecologici sono risultati inefficaci (si vedano, in proposito, le sentenze n.116 del 2021, n. 44 del 2019 e n. 217 del 2018). La stessa Corte ha ritenuto che la norma in questione *"deriva da un'attenta ponderazione del legislatore statale tesa ad evitare che la tutela degli interessi (sanitari, di protezione delle produzioni zootecniche, agricole, eccetera) perseguiti con i piani di abbattimento trasmodi nella compromissione della sopravvivenza di alcune specie faunistiche ancorché nocive (sentenza n. 392 del 2005), ed è per questo che l'elenco dell'art. 19 della L. n. 157 del 1992 è stato, in precedenza, considerato tassativo e non integrabile da parte delle Regioni (sentenze n. 217 del 2018, n. 174 e n. 139 del 2017 e n. 107 del 2014)"*.

Per completezza, si rappresenta che, con riferimento alle **province autonome**, la Corte Costituzionale, con [sentenza n. 215 del 2019](#), ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti delle **leggi** n. 9 del 2018 e n. 11 del 2018 delle **Province autonome di Trento e Bolzano** che prevedono la possibilità per il Presidente della Provincia, previo parere dell'Ispra, di autorizzare il prelievo, la cattura o l'uccisione di esemplari di lupi (e orsi) in presenza delle stesse condizioni indicate dall'art. 11 del DPR sopra richiamato ossia l'inesistenza di valide soluzioni alternative e il mantenimento dello stato di conservazione soddisfacente della specie interessata. La Corte ha osservato, in proposito, che in tali ipotesi, *"il potere delle province autonome di dare applicazione all'art. 16 della citata direttiva, trova la sua **legittimazione nello statuto speciale**"*, *"in quanto la finalità di tale potere - protezione della fauna e della flora selvatiche e conservazione degli habitat naturali - attiene in misura rilevante alle materie di competenza provinciale primaria"*.